

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
COSTRUZIONE A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO DI UNA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE E SEDE ASSOCIAZIONE ALPINI DI SARNANO**

PROT. N. _____

L'anno duemilaventi il giorno del mese di , presso la sede municipale del Comune di Sarnano, sita in Via Giacomo Leopardi n. 1

TRA

il Comune di Sarnano, con sede in 62028 Sarnano (MC), Via Leopardi n. 1, nella persona del Sindaco pro-tempore Luca Piergentili, nato a Sarnano (MC) il 19 gennaio 1973, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ... (di seguito "*Comune*"),

E

Associazione Nazionale Alpini, con sede in con sede legale in Milano (MI), CAP 20121 - in Via Marsala n. 9, C.F./P.IVA 02193630155 nella persona del _____, (di seguito nominato la "**Associazione**"),

di seguito congiuntamente, "*le Parti*";

PREMESSO CHE

- il Comune di Sarnano è uno dei Comuni del maceratese più colpiti dall'eccezionale crisi sismica iniziata il 24/08/2016, che ha provocato crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio edilizio pubblico e privato;
- i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, aventi intensità ancora maggiore, hanno provocato ulteriore distruzione;
- i provvedimenti urgenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del dipartimento Protezione Civile, relativi allo stato di emergenza e conseguenti interventi, sono stati attuati attraverso il D.L. n.189, successivamente convertito nella L. n. 205/2016;
- la popolazione del comune di Sarnano, attualmente anche delocalizzata nelle aree SAE site in Contrada Morelli e in Contrada San Cassiano, ha espresso in più occasioni a questo Ente la necessità di fruire di una struttura polifunzionale, anche a carattere sportivo, dove ritrovarsi e poter svolgere attività aggregative, della quale il Comune di Sarnano ne è attualmente sprovvisto;
- è volontà di questa Amministrazione procedere alla realizzazione di una struttura polifunzionale, di carattere sociale, culturale e sportivo, nel proprio territorio comunale, da rendere fruibile ad associazioni di volontariato operanti nel territorio Comunale;
- è stata individuata da questo Comune un'area potenzialmente idonea all'edificazione della suddetta struttura, censita al catasto al Foglio 23 particella 777, alla Via del Colle, da

destinare per tale finalità;

- si ritiene necessario per la vita del Comune e delle frazioni ricreare un tessuto di servizi che possa consentire una ripresa delle attività ordinarie, tra i quali sono da ritenere prioritari i servizi sportivi e il rilancio delle attività di aggregazione sociale, ora più che mai se si considera l'attuale ulteriore situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, che ha paralizzato ogni attività di associazione, che dovrà, ad epidemia superata, riprendere più vigorosa di prima;
- per tali motivi questa Amministrazione comunale ha accolto con favore la manifestazione di interesse dell'Associazione Nazionale Alpini di realizzare, attraverso l'utilizzo di contributi e donazioni derivanti da campagne di raccolta fondi, una struttura polifunzionale a carattere sociale, culturale e sportivo che possa fungere anche da sede dell'Associazione Alpini per la sezione di Sarnano, attualmente inagibile a causa dei danni subiti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;
- l'art. 20 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con le quali un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80;
- per venire incontro alle esigenze della popolazione sarnanese, gravemente colpita dalla crisi sismica di cui trattasi, la Associazione, con spirito di solidarietà, ha proposto di realizzare, a proprie spese, un nuovo edificio da adibire ad uso polifunzionale, sulla base del progetto di fattibilità allegato alla presente convenzione;
- Il Comune di Sarnano, con Delibera di Giunta Municipale n. 91 del 16/05/2019 ha preso atto della manifestazione di interesse della donazione proposta dall'Associazione Nazionale Alpini ed approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica redatto dall'Ufficio Tecnico;
- nel frattempo anche il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Alpini ha approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnico - economica e confermato l'impegno alla realizzazione dello stesso, nonché della progettazione esecutiva;
- l'Associazione Nazionale Alpini, ha confermato l'impegno alla realizzazione e come da richiesta dell'Amministrazione Comunale, alla progettazione dello stesso, richiedendo, però, un contributo per le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, PSC, collaudo, relazioni specialistiche, impianti-nulla escluso, etc.) a titolo di compartecipazione e l'impegno dell'Amministrazione Comunale a seguire l'iter burocratico per l'approvazione e rilascio del relativo Permesso di Costruire;
- la presente iniziativa, di elevata importanza sociale e culturale, avrà un forte impatto per le motivazioni menzionate in premessa, e che per la completa e funzionale riuscita dello stesso comporta un considerevole impegno economico e quindi, richiamate le finalità di cui sopra, è intenzione dell'Amministrazione Comunale, contribuire come impegno economico, in aggiunta alle donazioni raccolte dall'A.N.A., alla realizzazione del presente intervento al

fine di garantire che l'opera in oggetto sia quanto più funzionale e completa in ogni sua caratteristica;

- l'art. 12 della L. n. 241/1990, così come modificato dall'art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, detta i principi generali per la concessione da parte dell'Ente di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;
- è stato appurato che la giurisprudenza, ai fini dell'adozione di provvedimenti volti alla concessione di sovvenzioni, contributi e/o sussidi, sancisce che le Pubbliche Amministrazioni, deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi, oltre a rappresentare la declinazione in via amministrativa delle finalità sociali e culturali che l'intervento pubblico intende perseguire;
- ai sensi del consolidato orientamento della Corte dei conti non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;
- la Corte dei conti, nel suo orientamento, inoltre conferma che, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perduto, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo;
- in ogni caso, l'attribuzione di benefici pubblici deve risultare «conforme al principio di congruità della spesa», presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale, e che per la presente convenzione il contributo viene destinato per le sole spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, PSC, collaudo, relazioni specialistiche, impianti-nulla escluso, etc.), che l'A.N.A. dovrà sostenere, inclusi gli oneri fiscali e contributivi previsti;
- il gruppo locale degli Alpini del Comune di Sarnano, ha già manifestato per le vie brevi la massima disponibilità all'esecuzione continua di opere di manutenzione ordinaria e di sistemazione del verde circostante la struttura di nuova realizzazione;
- che il Comune, sottolineato che ha tutto l'interesse a far sì che tale iniziativa abbia buon fine, in quanto l'intervento ha un'alta rilevanza sociale e culturale per l'intero territorio, si rende disponibile a riconoscere con l'adozione della presente convenzione un contributo, pari alle sole spese tecniche di cui sopra, all'Associazione Nazionale Alpini, ai fini della realizzazione della struttura in oggetto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione la progettazione, e la relativa costruzione di un immobile da destinare ad uso polifunzionale a carattere sociale e sportivo che possa fungere oltre che da sede dell'Associazione Alpini per la sezione di Sarnano, come sala polifunzionale ad uso sportivo, sociale e culturale.

L'opera sarà realizzata in Sarnano, in Via del Colle, nell'area individuata catastalmente al foglio 23 mappale 777, di proprietà del Comune, in conformità allo studio di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 91 del 16/05/2019.

Articolo 2 - Esecuzione delle opere

L'edificio sarà realizzato nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia pubblica, con riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso II, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, risulta essere composto da un unico corpo, con relativo pergolato di ingresso, delle dimensioni esterne di ml. 8.00 per ml. 15.70, suddiviso in due vani principali, uno destinato a sede dell'Associazione Alpini di Sarnano ed una per uso sportivo/ricreativo, oltre ai necessari locali per iservizi igienici ed alcuni accessori. Il suddetto porticato in legno presenta delle dimensioni di circa 15mq. (La struttura sarà realizzata con fondazioni in opera e struttura in elevazione in legno prefabbricata).

Le opere relative alla realizzazione dell'immobile, comprese le strutture di fondazione, sono a completo carico dell'Associazione Nazionale Alpini, ad esclusione delle opere di urbanizzazione, di allacci a tutti i pubblici servizi. Le totali spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, PSC, collaudo, relazioni specialistiche, progetto impianti-nulla escluso, etc.), saranno finanziate da contributo dell'Amministrazione Comunale, che sarà versato alla firma della presente convenzione.

Articolo 3 - Impegni a carico della Associazione

La Associazione si impegna a:

- (a) predisporre la progettazione dell'intervento previsto nella presente Convenzione, completa di tutti i documenti ed elaborati grafici e specialistici;
- (b) realizzare le opere strutturali di fondazione, funzionali all'istallazione della sovrastruttura;
- (c) realizzare la sovrastruttura prefabbricata in legno, in conformità al progetto ed alla normativa vigente in materia di edilizia e di sicurezza e che la stessa venga realizzata a completa regola d'arte e chiavi in mano al fine di garantire l'immediata funzionalità ed utilizzo dell'immobile;
- (d) eseguire i suddetti servizi e lavori previsti e regolati dalla presente convenzione entro e non oltre il 31/12/2021, salvo imprevisti e/o eventi e cause di forza maggiore; e comunque eventuali proroghe per fatti non dipendenti dalle parti dovranno essere preventivamente

concordate nelle forme di questa convenzione;

- (e) ottenere il rilascio delle Certificazioni e Collaudi previsti dalla normativa vigente delle opere da realizzarsi e di tutti gli impianti;
- (f) cedere a titolo gratuito al Comune l'opera realizzata a regola d'arte; eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
- (g) il Gruppo Alpini di Sarnano sezione Marche, si impegna ad effettuare le eventuali necessarie opere di manutenzione ordinaria della struttura e delle aree circostanti, a far tempo dalla cessione della stessa al Comune, che verrà fatta in contraddittorio tra le parti e dovrà risultare da apposito verbale di consegna, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione previo un successivo accordo sottoscritto tra il Comune e il Gruppo Alpini di Sarnano, per la futura gestione dell'immobile stesso.

Articolo 4 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- (a) destinare, fino ad un periodo che sarà concordata con apposita successiva convenzione, la struttura realizzata ad edificio polifunzionale per uso sportivo, sociale e cultura oltre che a sede dell'Associazione Nazionale degli Alpini di Sarnano;
- (b) mettere a disposizione il rilievo topografico già effettuato dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, al fine di permettere la realizzazione dei successivi livelli di progettazione;
- (c) redigere la relazione geologica relativa all'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;
- (d) Eseguire le opere di urbanizzazione e di quanto necessario per l'attivazione delle utenze necessarie al funzionamento del Centro, inclusi gli allacci, le adduzioni idriche e gli scarichi fognari;
- (e) provvedere agli eventuali interventi di bonifica necessari per la costruzione dell'opera;
- (f) mettere a disposizione della Associazione l'area individuata in via del Colle, catastalmente individuata al Fg. 23 P.lla 777, sgombra da cose e/o persone e/o manufatti;
- (g) predisporre, adottare e/o a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, acquisendo, se necessario, ogni eventuale assenso, nulla osta o autorizzazione anche delle altre Istituzioni competenti;
- (h) effettuare la manutenzione straordinaria dell'opera, a far tempo dalla cessione della stessa al Comune, che verrà fatta in contraddittorio tra le parti e dovrà risultare da apposito verbale di consegna, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;
- (i) versare a favore dell'Associazione Nazionale Alpini, con sede a Milano (MI) in Via Marsala n. 9, a titolo di contributo sulla spesa totale, la somma di € 25.000,00 onnicomprensivi pari all'importo totale delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità,

coordinamento per la sicurezza, PSC, collaudo, relazioni specialistiche, impianti-nulla escluso, etc.), alla firma della presente convenzione.

- (j) Affiggere apposita targa, previa condivisione del bozzetto, di ringraziamento al donatore dell'opera e consentire la posa di logo Ana all'ingresso del locale in uso all'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Sarnano.

Articolo 5 - Validità della convenzione

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all'approvazione del Progetto da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sarnano, nonché alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in oggetto ed al relativo collaudo strutturale.

Articolo 6 - Inadempienze e Risoluzione della convenzione

Qualora l'opera non venga consegnata nei tempi previsti e nel rispetto di quanto sopra, per cause imputabili al Realizzatore, oppure il Realizzatore rinunci al completamento dell'opera per motivi a quest'ultimo imputabili, il Comune avrà facoltà di risolvere la Convenzione previa diffida scritta - a/r o PEC - ad adempiere non inferiore a 30 giorni lavorativi e l'Amministrazione avrà diritto di acquisire al patrimonio comunale le opere utilmente eseguite e di completare l'edificio in autonomia.

In caso di persistente mancato rispetto di quanto pattuito, le parti potranno inoltre richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione anche senza previa diffida.

In caso di inadempienza di una delle parti può essere attivato il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 8.

Articolo 7 - Valore della donazione

Il valore dei beni donati ed installati al Comune di Sarnano è stimato indicativamente sulla base dello studio di fattibilità in € 222.000,00 IVA compresa, il cui onere è a totale carico dell'Associazione Nazionale Alpini, al netto del contributo di € 25.000,00 per le totali spese tecniche come evidenziato precedentemente, di cui al punto "i" dell'art. 4 a carico del Comune di Sarnano.

Articolo 8 - Controversie

In caso di controversia e/o disaccordo sull'applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d'ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri, due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti.

Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l'arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà quale amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, ma comunque nel rispetto del contraddittorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 30 giorni.

Articolo 9 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

ART. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del regolamento europeo privacy n. 679/2016 si informa che i dati del Comodante, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati dal Comune di Sarnano esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del presente atto.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n. 266/1991

Comune di Sarnano

Associazione Nazionale Alpini
